GECA 11/2025 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI AI TESSERINI VENATORI ANNI 2026-2027 IN 4 LOTTI.

lotto 1 CIG B8DF55A6A5

lotto 2 CIG B8DF55B778

lotto 3 CIG B8DF55C84B

lotto 4 CIG B8DF55D91E

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE- IV Tranche

DOMANDA 15

LOTTO 2 Quesito in tema di titolarità del trattamento dei dati personali dell'operatore postale nell'esercizio delle attività di recapito postale e dei servizi ad esso direttamente connessi

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare la titolarità dell'operatore postale nell'esecuzione dei servizi di recapito e dei servizi accessori**.** A tal fine, si invia, di seguito, una breve ricostruzione giuridica e tecnica sul trattamento dei dati personali che giustifica l'assunzione della titolarità dell'operatore postale nell'esercizio dei servizi di recapito e dei servizi ad esso direttamente connessi di cui al dlgs. 261/99 nonché della relativa normativa di secondo livello che non consente di sostenere una responsabilità dell'operatore postale ex art.28 del GDPR. Quello postale è un mercato regolamentato e sottoposto ad una stringente normativa che disciplina tutte le fasi del servizio dalla raccolta alla distribuzione (dlgs 261/99). Particolari obblighi sono posti a carico dell'operatore designato, ossia l'operatore incaricato dallo Stato alla fornitura del servizio universale. Tali obblighi sono estremamente dettagliati, non soltanto dalla legge di primo livello ma anche dalle delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni- AGCOM - che ha il compito di sorvegliare tutto il mercato e rilasciare una normativa secondaria. Le norme a presidio dei servizi postali sono tese a porre:

- condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;
- standard minimi per il servizio postale universale, in particolare:
    - la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;
    - il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale.

Sotto altro profilo, si consideri altresì che le Direttive europee di riferimento (da ultima la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari), oltre alla normativa nazionale (dlgs. 261/99 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), definiscono quelli postali in generale come "Servizi di interesse economico generale". I servizi postali intesi in modo comprensivo svolgono pertanto un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione e sono tesi a promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (Considerando 5 e 6 della citata Direttiva 2008/6/CE nella versione del testo consolidato).

Da tali premesse si potrebbe addirittura configurare l'individuazione delle finalità del trattamento dei dati personali sottostanti alla fornitura come stabilite dalla stessa legge, in concomitanza con il fornitore di servizio. Volendo analizzare nelle fattispecie fattuali le posizioni dei contraenti e le modalità concrete di trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento di un servizio postale sono definite in concreto dal fornitore, mentre il Committente si limita, si ritiene, a perseguire proprie finalità ultronee ed estranee al servizio postale in sé (i.e. l'apertura di un procedimento per la tutela dei diritti nei servizi di notificazione

di atti giudiziari, la richiesta di soddisfazione di un credito o altro). Questo aspetto, peraltro, si rispecchia nell'estraneità dell'operatore postale rispetto al contenuto delle missive in merito al quale rimane esente da qualsiasi responsabilità. In ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività afferenti ai servizi postali, per i quali è prevista un'autorizzazione o una licenza che richiede per legge uno specifico expertise multi annuale, sembra congruo che esse siano definite, anche per gli aspetti accennati, direttamente dall'operatore postale. Pertanto, pur essendo in presenza di trattamenti sui medesimi dati personali (nome, cognome e indirizzo dei destinatari), le finalità delle controparti rimangono perfettamente distinte e separate: per il committente la necessità di raggiungere un autonomo obiettivo per mezzo di una comunicazione, la garanzia di un servizio postale di qualità, efficiente ed accessibile l'operatore postale. D'altra parte, si consideri che dalla titolarità del trattamento discendono una serie di obblighi. Si fa particolarmente riferimento agli obblighi di vigilanza e controllo oltre a quelli di istruzione nei confronti del proprio responsabile. Tuttavia, si ritiene che per soddisfare un tale obbligo sia necessario che il titolare conosca nei dettagli il processo di cui si compone quello logistico postale, ciò al fine di compiere una valutazione sui "rischi del trattamento" e definire le più adeguate misure di sicurezza. Quanto sopra rappresentato sostiene la circostanza che l'operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione. Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di titolare e responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali ed in modo maggiormente compiuto nelle più recenti Linee Guida sui concetti di titolare e responsabile del 7 luglio 2020 dell'EDPB che confermerebbero, nella sostanza, la titolarità dell'operatore postale nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari. A conferma di tale interpretazione sistematica è la determinazione dell'operatore postale di qualificarsi responsabile del trattamento dei dati ex art.28 del Regolamento UE 2016/679 all'interno dell'offerta di servizi che presuppongono un accesso al contenuto della corrispondenza, come ad es. nel caso di stampa ed imbustamento, quando offerti. Nel caso in cui quesito fosse confermato, si anticipa la necessità di confermare tali aspetti nei documenti in utilizzo, a valle dell'eventuale aggiudicazione.

RISPOSTA 15

A seguito delle verifiche svolte, con riferimento al lotto 2, si conferma la titolarità del fornitore nel trattamento dei dati personali dell'operatore postale nell'esercizio delle attività di recapito postale e dei servizi ad esso direttamente connessi.

DOMANDA 16

In relazione al lotto 1 e richiamato il documento "03_Allegato_Lotto_1_SCHEDA_TECNICA_STAMPA_E_IMBUSTAMENTO_TESSERINI", si richiede, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, di precisare le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica in quanto a pagina 8 dello stesso documento viene indicato quanto segue: "L'offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione tecnica contenente aspetti tecnici migliorativi e un elaborato tecnico di massimo 15 cartelle."

16. 1 Si chiede di sapere cosa si intende per "15 cartelle". - l'elaborato tecnico dovrà essere una relazione in formato pdf di massimo 15 facciate?

16.2 La relazione che criteri deve rispettare in termini di carattere, interlinea, ecc.?

16.3 Qualora per "cartelle" ci si riferisca alle "facciate", le stesse sono da considerare solo per l'elaborato tecnico o complessivamente per entrambe le relazioni da presentare

RISPOSTA 16

16.1 Si intende massimo 15 facciate.

16.2 Non vi sono criteri da rispettare in termini di carattere, interlinea, ecc.

16.3 Il numero di cartelle/facciate è riferito ad entrambe.